



ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE "ANGELO FRACCACRETA"

Indirizzi: *Amministrazione finanza e marketing – Turismo*
Articolazioni: *Relazioni internazionali per il marketing – Sistemi informativi aziendali*
Corso serale- *Percorsi di Istruzione di secondo livello: AFM - SIA*



ITES - "A. FRACCACRETA" - S. SEVERO
Prot. 0001800 del 07/02/2022
I (Uscita)

Comunicazione di servizio

Anno scolastico	2021 - 2022
Oggetto	Quarantena in caso di contatti stretti – Circolare n. 4 del Ministero della Salute
Numero D'ordine	215
Data Emissione	08/02/2022

Al personale della scuola, ai genitori, agli studenti

In data 4 febbraio 2022 il Ministero della Salute ha emanato una circolare che regola la quarantena in caso di contatto stretto, per cui tutto quanto di seguito esplicitato ha effetto immediato e comporta l'obbligo per gli studenti già autorizzati alla DAD per contatto stretto a rientrare a scuola con tampone negativo se sono trascorsi 5 giorni dall'ultimo contatto stretto.

Si pregano inoltre alunni e genitori, per tutti i casi che eventualmente dovessero sopravvenire, ad attenersi alle direttive del Ministero della Salute che sono di seguito richiamate.

Alla luce del parere espresso dal CTS nel Verbale n. 61 del 02/02/2022 e del DL n. 5 del 04/02/2022, si chiarisce che, fatta salva la disposizione dell'autosorveglianza per coloro che hanno ricevuto la dose booster o che hanno completato il ciclo vaccinale primario entro 120 giorni o che sono guariti entro 120 giorni o che sono guariti dopo il completamento del ciclo primario, in tutti gli altri casi la quarantena per contatto stretto è pari a 5 giorni con test antigenico o molecolare negativo finale.

Adda, 2 71016 San Severo (FG)
Centralino: 0882 / 221596 / 21470

www.itesfraccacreta.edu.it
Codice scuola: FGTD010004
Codice fiscale Istituto: 84001490717

E-mail: fgtd010004@istruzione.it - fgtd010004@pec.istruzione.it

Pertanto, nel caso di CONTATTO STRETTO AD ALTO RISCHIO:

- ai soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni
- ai soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da precedente infezione da Covid – 19 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo

si applica la misura della quarantena della durata di 5 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo, la cui cessazione è subordinata all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di tale periodo.

Se durante il periodo di quarantena dovessero manifestarsi sintomi riconducibili ad una possibile infezione da Covid – 19, è raccomandata l'esecuzione immediata di un test diagnostico.

È inoltre fatto obbligo di indossare le mascherine FFP2 per i 5 giorni successivi al termine del periodo di quarantena precauzionale a coloro che:

- abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti o che siano guariti nei 120 giorni precedenti o dopo il completamento del ciclo primario.

Se ASINTOMATICI, non si applica la quarantena, ma la misura dell'autosorveglianza per 5 giorni. È prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare solo alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid – 19. È inoltre fatto obbligo di indossare le mascherine FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso.

In particolare, l'art. 6 del DL n. 5 del 04/02/2022 stabilisce che nelle scuole secondarie di secondo grado:

- con un caso di positività nella stessa classe l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con utilizzo delle mascherine FFP2 da parte di docenti ed alunni, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al Covid – 19
- con due o più casi di positività nella stessa classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di 120 giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure

di avere effettuato la dose di richiamo, o che posseggano un' idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con utilizzo delle mascherine FFP2 da parte di docenti ed alunni, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al Covid – 19 in regime sanitario di autosorveglianza con controllo del Green Pass direttamente a scuola. Per tutti gli altri studenti (non vaccinati o con dosi scadute), si applica il regime sanitario della quarantena precauzionale di 5 giorni, la cui cessazione è subordinata all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di tale periodo. Per i successivi 5 giorni, dopo il rientro dalla quarantena, gli studenti indossano la mascherina FFP2.

Resta in ogni caso confermato il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

N.B.: Il controllo del Green Pass da parte dell'Istituzione Scolastica avverrà al momento dell'ingresso dell'alunno/a nella classe da parte del docente dell'ora, il quale avrà cura, in attesa che la scuola doti ogni docente di un tablet per il controllo, di scaricare sul proprio cellulare l'applicazione "VERIFICA C19" e di selezionare, in "Tipologia Verifica", la voce "STUDENTI...".

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Soccorsa Colangelo

(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39)